

**ESTRATTO DAL  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**N. 9/2017**

**OGGETTO:** *autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorsi vari*

*Il giorno nove del mese di giugno duemiladiciassette, a partire dalle ore 11:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione*

*All'appello risultano:*

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	<i>Cristina Pronello</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	<i>X</i>
2.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>
3.	<i>Matteo Besozzi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>
4.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>
5.	<i>Licia Nigrogno</i>	<i>Consigliere</i>	<i>X</i>

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Anna Maria Locurcio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'ing. **Cristina Pronello** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO: autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorsi vari.**

A relazione del Presidente

In data 11/03/2017, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 50, sono stati pubblicati i seguenti Avvisi di preinformazione:

1. avviso di preinformazione avente ad oggetto la “Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Sud-Est della Regione Piemonte” il cui testo è stato approvato con determinazione del direttore generale n. 98 del 06/03/2017;
2. avviso di preinformazione avente ad oggetto la “Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est della Regione Piemonte”, il cui testo è stato approvato con determinazione del direttore generale 97 del 06/03/2017.

Gli atti di cui al precedente n. 1 sono oggetto di ricorso al TAR Piemonte, notificato in data 12/04/2017 (prot. Ag, 3614/2017), da parte delle società AUTOLINEE GIACHINO S.R.L., A.T.A.V. VIGO S.p.A. e GELOSOBUS S.R.L.,

Gli atti di cui al precedente n. 2 sono oggetto di due distinti ricorsi al TAR Piemonte da parte delle seguenti società:

- ricorso notificato in data 06/04/2017 (prot. Ag, 3373/2017) presentato da S.T.N. SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L., BARANZELLI NATUR S.R.L., S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI S.R.L., AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L.
- ricorso notificato in data 06/04/2017 (prot. Ag, 3374/2017) presentato da LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' S.P.A..

Unitamente ai predetti atti, in ciascuno dei ricorsi sopra richiamati, è chiesto l'annullamento, limitatamente alle parti lesive oggetto di censura:

- del “Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale” e della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30/05/2016, istitutiva del Sistema,
- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23/05/2016 n. 38-3346 (nella parte in cui, con tale deliberazione, nel dettare gli “indirizzi per l'affidamento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico”, la Regione Piemonte ha individuato un “Ambito B3 relativo a tutti gli altri treni regionali non compresi nei precedenti raggruppamenti e che possono trovare maggiore efficienza in una gestione integrata nei bacini definiti per i servizi su gomma” ed ha richiesto all'Agenzia della mobilità piemontese di formulare “un progetto di servizio sulla base dei lotti individuati al punto precedente”);
- del “progetto di servizio” presentato alla Regione Piemonte dall'Agenzia della mobilità piemontese, nella parte in cui detto progetto, “per il lotto relativo al servizio ferroviario regionale – ambito servizi suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma – ha delineato “procedure per l'affidamento mediante gare integrate ferro/gomma che prevedano l'estrapolazione dei contratti in essere dei servizi ferroviari e l'affidamento ai nuovi gestori dei servizi integrati”;
- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 17/10/2016 n. 8-4053, nella parte in cui ha recepito le suddette indicazioni contenute nel citato “progetto di servizio”.

I motivi di impugnazione contenuti nei ricorsi sono riassumibili in quanto segue:

1. gli avvisi di pre-informazione prevedono che la capacità economica e finanziaria e tecnica siano dimostrate dagli operatori economici mediante l'iscrizione al Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale istituito dall'Agenzia nella Categoria A – Classe A3, per il Bacino Sud-Est e Classe A4 per il Bacino Nord-Est;  
secondo le imprese ricorrenti i requisiti di capacità tecnica richiesti per l'iscrizione nelle Classi sopra indicate sono posseduti da pochi operatori economici in Italia; inoltre la Normativa del Sistema non consentirebbe agli operatori economici, ancorché raggruppati temporaneamente, di conseguire l'iscrizione al Sistema per la Classe appropriata;
2. gli avvisi prevedono che una parte dei servizi sia esercita mediante servizi su ferrovia e che tali servizi possano essere oggetto di subappalto integrale; secondo i ricorrenti la previsione sarebbe restrittiva della concorrenza perché sarebbe necessario da parte degli operatori che esercitano il trasporto passeggeri su strada addivenire ad accordi con imprese ferroviarie, presenti in numero limitato; ciò porrebbe le imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri su strada in una condizione di totale subalternità rispetto alle imprese ferroviarie; inoltre, l'accorpamento di servizi eterogenei (trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia) in un'unica gara sarebbe in contrasto con le norme (art. 4, 30, 51 ed 87 del dlgs 50/2016) e con i principi fondamentali in materia di contratti pubblici (art. 30 del d.lgs 50/2016) posti a presidio della libera concorrenza e della massima partecipazione alle procedure di selezione ad evidenza pubblica; in particolare viene lamentato il mancato rispetto del principio generale del “favor participationis” delle piccole e medie imprese che trova applicazione nell'art. 51 del Codice degli contratti pubblici in tema di suddivisione dell'appalto in lotti;
3. l'Agenzia avrebbe adottato scelte in materia di integrazione fra le diverse modalità di trasporto e in materia di assetto dei servizi in assenza degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 1/2000 ed in assenza dell'approvazione del programma triennale dei servizi in seguito all'intesa raggiunta con gli enti locali;
4. nell'avviso di pre-informazione non sarebbero presenti tutte le informazioni minime previste nel Prospetto 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17/05/2015;
5. l'Agenzia non sarebbe competente ad indire e dare corso alle procedure sia con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 9 – bis del DL 138/2011, 13, comma 2 del DL 150/2013, 1 comma 90 della L. 56/2014 ed agli articoli 5, comma 1 bis, 8 e 11 della LR n. 1/2000.

I motivi su cui si basano i ricorsi sono sostanzialmente confutabili e in alcuni casi verranno meno in funzione dell'adozione di specifici atti.

Con riferimento al motivo riassunto al punto 1, la Normativa del Sistema di qualificazione è oggetto di aggiornamento da parte del Consiglio d'Amministrazione.

In relazione ai motivi riassunti nel punto 2, la definizione dei lotti di gara integrati ferro-gomma, è stata oggetto di una specifica comunicazione effettuata dalla Regione Piemonte inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in risposta al Parere della stessa (RIF S2701); con nota del 17/03/2016, l'Autorità ha preso atto delle modalità di affidamento descritte nella citata lettera della Regione Piemonte, dichiarando che le attività messe in atto appaiano far venire meno i dubbi concorrenziali formulati.

In relazione ai motivi riassunti nel punto 3, fermo restando che gli stessi motivi saranno comunque superati con l'adozione del Programma Triennale 2016-2018 da parte della Regione Piemonte, si evidenzia che l'Agenzia della mobilità piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti; in tale

contesto, assume specifico valore programmatico unitario e coordinato il Documento Unico di Programmazione (DUP) redatto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e riferito al triennio 2016-2018, approvato dall'Assemblea degli Enti aderenti, in data 29 aprile 2016.

Per quanto riguarda l'assenza di alcune delle informazioni minime previste dal Prospetto 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17/05/2015, si ritiene al contrario che tutte le informazioni disponibili siano state fornite e che nell'avviso di preinformazione è operato un rinvio al sito internet dell'Agenzia nel quale sono messe a disposizione, dinamicamente, le informazioni in possesso dell'Agenzia

Sull'ultimo dei motivi di ricorso sopra ricordato, si evidenzia che il disposto di cui all'art. 5, comma 1 bis della L.R. 1/2000, con il quale si prevede che *“Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione”* non può che essere letto unitamente all'art. 8 della citata L.R. 1/2000 laddove il legislatore ha individuato nell'Agenzia *“il consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale”*, tra le cui funzioni rientra anche la gestione delle procedure di aggiudicazione dei servizi; peraltro, le province e gli altri enti aderenti, hanno approvato la Convenzione dell'Agenzia della mobilità piemontese che all'art. 2, comma 2 stabilisce che *“Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati.”*

L'unitarietà dell'esercizio delle funzioni costituisce peraltro una specifica finalità della L.R. 1/2000 che, in seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 1/2015, all'art. 1, comma 2, lett. c bis) prevede *“la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale”*.

La portata dell'art. 5, comma 1 bis della L.R. 1/2000, non è quindi quella di riservare alle Province la gestione delle procedure di aggiudicazione dei servizi, ma è quella, per un verso, di individuare nell'ambito territoriale del bacino il perimetro delle procedure di aggiudicazione dei servizi urbani ed extraurbani che insistono in esso e che coinvolgono i territori di più province ricadenti nel territorio del bacino medesimo; per altro verso, di definire una specifica deroga alla centralizzazione della gestione delle procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico, sottoposta a specifiche condizioni: la sottoscrizione di una convenzione tra tutti gli enti soggetti di delega afferenti al bacino e l'acquisizione di un parere vincolante da parte della Regione.

Al fine di opporsi ai ricorsi è pertanto necessario autorizzare la Presidente dell'Agenzia a resistere alle liti.

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, il direttore generale è autorizzato ad individuare una professionalità esterna a cui affidare il servizio di rappresentanza legale in giudizio;

In relazione a quanto sopra

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato *“Agenzia della mobilità piemontese”*;

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio

d'Amministrazione ad autorizzare il presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti al'amministrazione;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

#### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di prendere atto del ricorso esperito delle società AUTOLINEE GIACHINO S.R.L, A.T.A.V. VIGO S.p.A. e GELOSOBUS S.R.L. notificato in data 12/04/2017 (prot. Ag, 3614/2017)
2. di prendere atto del ricorso esperito delle società S.T.N. SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L., BARANZELLI NATUR S.R.L., S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI S.R.L., AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L., notificato in data 06/04/2017 (prot. Ag, 3373/2017)
3. di prendere atto del ricorso esperito delle società LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' S.P.A., notificato in data 06/04/2017 (prot. Ag, 3374/2017);
4. di autorizzare la Presidente dell'Agenzia a resistere alle liti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 nonché ad esercitare eventualmente i poteri di conciliazione e transazione per dette liti;
5. autorizzare il direttore generale ad individuare una o più professionalità esterne a cui attribuire il servizio di rappresentanza legale in giudizio;
6. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Cristina Pronello